



COMUNE DI BARI

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Approvato con D.C. 05/09/2014 n.40

Modificato con:

- **Deliberazione consiliare 23/07/2015 n.40**
- **Deliberazione consiliare 29/04/2016 n.40**
- **Deliberazione consiliare 05/11/2018 n.88**
- **Deliberazione consiliare 04/08/2020 n.74**
- **Deliberazione consiliare 29/06/2021 n.53**
- **Deliberazione consiliare 06/02/2023 n.12**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani – articolo abrogato
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 6. Presupposto per l'applicazione della Tari
- Art. 7. Soggetti passivi
- Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 11. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 12. Costo di gestione
- Art. 13. Determinazione della tariffa
- Art. 14. Articolazione della tariffa
- Art. 15. Periodi di applicazione della Tari
- Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 19 bis. Opzione di conferimento dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.
Esclusione della componente variabile della tariffa.
- Art. 20. Scuole statali
- Art. 21. Tari giornaliera
- Art. 22. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

- Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 25. Riduzioni per il recupero
- Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 27. Agevolazioni
- Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 29. Obbligo di dichiarazione
- Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 31. Poteri del Comune
- Art. 32. Accertamento
- Art. 33. Sanzioni
- Art. 34. Riscossione
- Art. 35. Interessi
- Art. 36. Rimborsi
- Art. 37. Somme di modesto ammontare
- Art. 38. Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 40. Clausola di adeguamento
- Art. 41. Disposizioni transitorie
- Art. 41 bis. Disposizioni per l'anno 2021: riduzione a favore delle attività danneggiate dall'emergenza Covid-19
- Art. 42. Disposizioni per l'anno 2014 – articolo abrogato

Allegati

- All. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani - allegato soppresso
- All. B: Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina per il Comune di Bari la Tassa sui rifiuti (Tari) prevista dal comma 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) e ss.mm.ii., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. La tariffa della Tari si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 1 lett. n) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Detta gestione costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b-ter) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature

elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e).

I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

(Articolo abrogato)

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. dello stesso D.Lgs. n. 152/2006, relativamente alla bonifica dei siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b) del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuate nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero concessioni a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
- e) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'art. 3, par. 2, lett. g), del Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

Art. 5. Soggetto attivo

1. La Tari è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla Tari.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui la Tari si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione della Tari

1. Presupposto per l'applicazione della Tari è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato o su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice, salva prova contraria, dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso, per fatti non imputabili al gestore, non comportano esonero o riduzione della Tari.

Art. 7. Soggetti passivi

1. La Tari è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la Tari è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la Tari è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla Tari i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione, quali:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione, sempre che di fatto inutilizzati;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- h) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,5 metri;
- i) i locali destinati all'esercizio pubblico delle funzioni di culto, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto;
- j) locali ed aree compresi nelle aree cimiteriali.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla Tari ai sensi del presente articolo, la stessa verrà applicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla Tari i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche, conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 649, della L. n. 147/2013, non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Il contribuente è tenuto ad indicare nella denuncia originaria ovvero in quella di variazione, secondo le modalità e i termini previsti nel successivo art. 30, le superfici non soggette alla tassa, precisandone la destinazione d'uso.
3. Non sono assoggettati a tassazione i magazzini di materie prime e di merci, o parti di essi, se funzionalmente ed esclusivamente collegati alle aree di produzione di rifiuti speciali.
4. Sono in ogni caso soggette a tassazione, in quanto produttive di rifiuti urbani, le superfici non funzionalmente e direttamente collegate alla produzione di rifiuti speciali.
5. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici in cui si verifica una produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali, come tali escluse dalla Tari, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Tipologia di attività	% di riduzione della superficie promiscua
Ambulatori dentistici, laboratori radiologici, laboratori odontotecnici, laboratori di analisi (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/88 e successive variazioni)	40%
Ambulatori medici (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/88 e successive variazioni)	20%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	20%
Distributori di carburante	20%

Autofficine per riparazione veicoli	20%
Gommisti	20%
Elettrauto	20%
Caseifici e aziende produttrici di vino e bevande	10%
Rosticcerie e pasticcerie	10%
Falegnamerie	30%
Autocarrozzerie e verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, produzione di ceramiche, smalterie.	40%
Officine di carpenteria metallica	40%
Tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie	40%
Laboratori fotografici ed eliografie	10%
Allestimenti pubblicitari, insegne luminose	30%
Produzione di plastiche e vetroresine	40%
Macellerie	20%
Pescherie	20%
Parrucchieri	20%
Imprese di trasporto e di logistica	30%

Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

6. Per fruire di quanto previsto dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione mediante codice ATECO, nonché, ove non si voglia accedere alla percentuale di riduzione della

superficie promiscua di cui al precedente comma, le specifiche superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER;

b) comunicare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

6-bis. I contribuenti sono tenuti a denunciare le variazioni o il venir meno delle condizioni di applicazione dell'esclusione di cui al presente articolo entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 11. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla Tari è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri, dei muri perimetrali, nonché degli impianti e delle attrezzature stabilmente infissi al suolo. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte, la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

3. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui al comma 647 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici

imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.

5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione

1. La Tari è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani, validato dall'Autorità d'ambito – AGER – e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – ARERA.

Art. 13. Determinazione della tariffa

1. La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 14. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è determinata sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche in base ai criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 15. Periodi di applicazione della Tari

1. La Tari è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente dichiarata entro i termini di cui al successivo articolo 30.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata oltre i termini di cui al precedente comma 2, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvi i casi di duplicazione e le ipotesi in cui l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione, salvi i casi di duplicazione e le ipotesi in cui l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva variazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata in altra città, italiana o estera, debitamente provati con idonea documentazione che attesti altresì l'esistenza di contratti di locazione o domiciliazione presso strutture ricettive, nonché nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

Non saranno computati nel nucleo familiare, ai fini del calcolo della tariffa, i componenti che, pur appartenenti allo stato di famiglia del soggetto destinatario della tassazione, risultino iscritti per più di 6 mesi in altra città, italiana o estera, a corsi di istruzione di ogni ordine e grado o a corsi universitari o Master di primo o secondo livello e che contestualmente dimostrino l'esistenza, a loro nome, di contratti di locazione o di iscrizione a strutture ricettive quali Collegi pubblici o privati, strutture ADISU, Seminari o quant'altro di assimilabile, in altra città.

Per i suddetti fini, il soggetto passivo deve produrre, annualmente e nei termini di cui al successivo art. 30, opportuna domanda in uno alla documentazione utile a dimostrare le condizioni oggettive, con obbligo di successiva denuncia nel caso in cui vengano meno le condizioni di applicazione del presente comma.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero - iscritti AIRE - e per gli alloggi tenuti a disposizione, occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di un'unità ogni 30 mq di superficie imponibile, con arrotondamento all'unità superiore.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza, fatta sempre salva la prova contraria da parte del contribuente.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da due occupanti, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. È sempre fatta salva la destinazione d'uso effettiva dei locali, purché debitamente accertata dal comune.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali - R.S.A. - o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 34, comma 1, il quale computerà le eventuali variazioni intervenute dal primo gennaio dell'anno di riferimento. Per le nuove utenze, il numero degli occupanti è quello risultante alla data di inizio dell'occupazione. Nel caso di variazioni successivamente intervenute, verrà effettuato il relativo conguaglio.

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purchè singolarmente di estensione non inferiore a 100 mq.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 19 bis. Opzione di conferimento dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

Esclusione della componente variabile della tariffa.

1. Ai sensi degli articoli 198, comma 2-bis e 238, comma 10, del D.Lgs n. 152/06, come modificato dall'art. 3, comma 12, del D.Lgs. n. 116/20, le utenze non domestiche che producono i rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, del medesimo D.Lgs. n. 152/06 possono, per il conferimento dei propri rifiuti urbani, optare di servirsi del gestore del servizio pubblico, ovvero, per un periodo non inferiore a cinque anni, degli operatori privati presenti sul mercato, regolarmente abilitati, salva la possibilità per il Comune, a richiesta dell'utente, previa valutazione del gestore del servizio pubblico, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

2. Le utenze non domestiche che, ai sensi del comma precedente, optano per il conferimento di tutti i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di aver avviato tutti i rifiuti stessi al recupero, sono escluse dalla corresponsione della componente variabile della tariffa.

3. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.L. n. 44/2021, convertito, con modificazioni, nella L. n. 69 del 21/05/2021, l'opzione si esercita mediante comunicazione da presentare al Comune, mediante PEC, entro il termine perentorio del 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno

successivo. Gli effetti della comunicazione decorrono, quindi, dal periodo d'imposta successivo a quello di presentazione e per almeno cinque anni. Per la sola annualità 2021, saranno considerate le istanze pervenute entro il termine perentorio del 31 maggio, con effetto dal 1° gennaio 2022.

4. Nella comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso, quali cassoni e containers.

5. Alla comunicazione, valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI, va allegata l'attestazione di cui al predetto articolo 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/06, rilasciata dall'operatore privato, nonché copia del contratto stipulato oltre all'indicazione della tipologia e dei quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice EER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente.

6. L'opzione, ove esercitata, s'intende riferita a tutte le frazioni di rifiuto urbano prodotto.

7. Le utenze non domestiche comunicano, altresì, al Comune l'eventuale variazione dell'operatore privato nel corso del quinquennio, producendo la medesima documentazione di cui sopra.

8. Il Comune, ricevuta la comunicazione, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché a tutti gli uffici competenti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.

9. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo entro i suddetti termini perentori è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi, per la specifica annualità in considerazione, del servizio pubblico.

10. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del quinquennio devono farne istanza al Comune entro il 30 giugno, con effetti a decorrere dall'anno successivo. Il Comune, previa valutazione effettuata dal gestore del servizio rifiuti, può accogliere l'istanza e riprendere la gestione qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio, con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.

11. Entro il 20 febbraio di ciascun anno, le utenze non domestiche che hanno conferito tutti i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico devono comunicare al Comune e al gestore del servizio rifiuti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, dando specifica evidenza di quelli avviati a riciclo. Tali quantitativi dovranno essere uguali o superiori al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, salva dimostrazione delle ragioni di una minor produzione dei rifiuti. Alla comunicazione va allegata attestazione, rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, contenente

anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

12. Il gestore del servizio rifiuti effettua i controlli e le ispezioni e la verifica della coerenza e della correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di irregolarità, dichiarazioni mendaci o comportamenti difformi da quanto comunicato, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

13. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero nei termini previsti, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 20. Scuole statali

1. La Tari dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la Tari.

Art. 21. Tari giornaliera

1. La Tari si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 664, della L. n. 147/2013, l'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della Tari da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti

per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 1, commi 816 e segg., della Legge n. 160/2019.

4-bis. A norma dell'art. 1, comma 838 della Legge n. 160/2019, la Tari giornaliera non è dovuta per le occupazioni temporanee delle aree mercatali di cui al comma 842 del predetto art. 1.

5. Alla Tari giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25, 26 e 27; non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della Tari annuale.

Art. 22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della Tari, compresi i soggetti tenuti a versare la Tari giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla Tari, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della Tari.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 20%;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20 %;
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20 %;
- d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 20 %.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

4. Al fine del perseguimento degli obiettivi per il recupero, il riutilizzo ed il conferimento differenziato dei rifiuti è riconosciuto annualmente un abbattimento, in misura pari al 25 %, della parte variabile della tariffa complessivamente imputata, alle utenze domestiche appartenenti ai quartieri che, nell'anno precedente, hanno applicato la raccolta differenziata dei rifiuti superando il 65 % del totale del rifiuto prodotto, sulla base di apposita attestazione fornita dal gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti.

5. Al fine del perseguimento dell'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti, è riconosciuto annualmente un abbattimento, in misura pari al 10%, della parte variabile della tariffa complessivamente imputata, ai singoli utenti domestici che, nell'anno precedente, hanno provveduto a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico. Il compostaggio può essere praticato tramite compostiera di proprietà o ritirata/distribuita dal gestore del servizio di smaltimento rifiuti.

Ai fini del riconoscimento della suddetta agevolazione, i singoli utenti domestici dovranno:

- accreditarsi presso il gestore del servizio di smaltimento rifiuti;
- praticare il compostaggio domestico in modo continuativo e nel rispetto delle regole stabilite;
- rispettare il divieto di conferire il compost prodotto nel cassonetto dei rifiuti;
- consentire al personale del gestore del servizio di smaltimento rifiuti, previo appuntamento concordato tra le parti con preavviso non superiore a 24 ore, l'ingresso presso l'utenza domestica e presso i luoghi ove viene svolta la pratica del compostaggio, affinché possa essere verificata la effettiva separazione della frazione organica dei rifiuti e la corretta pratica del compostaggio.

Il riconoscimento dell'agevolazione sarà annuale e verrà applicato sulla base di apposita attestazione fornita dal gestore del servizio di smaltimento rifiuti.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità (DIA o SCIA). In assenza della predetta documentazione, l'uso stagionale può essere comprovato in fatto attraverso l'esibizione del registro dei corrispettivi.
3. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 23.

Art. 25. Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche che non abbiano esercitato l'opzione di cui al precedente art. 19-bis può essere ridotta nella parte variabile, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di

recupero, conformemente alle previsioni di cui all'art. 198, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e all'art. 1, comma 649, della L. n. 147/2013.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione tariffaria di cui al comma 1. è riconosciuta con la seguente graduazione:

- riduzione tariffaria del 20 % per produzione di rifiuti urbani avviati al recupero maggiore del 30% e fino al 40 % della produzione totale annua del rifiuto;
- riduzione tariffaria del 30 % per produzione di rifiuti urbani avviati al recupero maggiore del 40% e fino al 60 % della produzione totale annua del rifiuto;
- riduzione tariffaria del 40 % per produzione di rifiuti urbani avviati al recupero maggiore del 60% della produzione totale annua del rifiuto;

La stima della produzione totale annua del rifiuto sarà effettuata sulla base degli indici di produttività medi del rifiuto attestati dal gestore del servizio pubblico in funzione della tipologia di attività svolta.

Al fine di ottenere tali riduzioni gli utenti devono presentare annualmente entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento una domanda diretta all'Amministrazione corredata della seguente documentazione redatta a consuntivo dell'anno stesso:

- documentazione (contratto, fatture, formulari, relazione descrittiva, ecc.) idonea a dimostrare l'effettiva destinazione al riutilizzo dei residui derivanti dall'attività produttiva;
- se previsto per legge, il MUD riferito all'anno per il quale è stata richiesta la riduzione, con la ricevuta di avvenuta presentazione.

La suddetta documentazione sarà verificata dal gestore del servizio pubblico ai fini dell'effettiva spettanza della riduzione richiesta.

La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La Tari è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 300 mt. e sino a 500 mt. dal più vicino punto di conferimento, misurata dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica e al 30 % per le utenze poste ad una distanza superiore.

2. La Tari è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 27. Agevolazioni

1. Esenzioni:

Sono esenti dalla Tari:

1. I locali individuati dal Comune ed affidati a Onlus, per la realizzazione dei servizi sociali, a condizione che nelle convenzioni sia prevista la copertura del servizio di smaltimento dei rifiuti a carico del Comune.
2. Il nucleo familiare la cui certificazione ISEE attesti un valore non superiore ad € 5.000,00.
3. Il nucleo familiare composto esclusivamente da ultraottantenni ovvero da un ultraottantenne con coniuge fiscalmente a carico, la cui certificazione ISEE attesti un valore non superiore ad € 10.000,00.
4. Il nucleo familiare con un numero di componenti maggiore o uguale a sei la cui certificazione ISEE attesti un valore non superiore ad € 25.000,00.
5. Gli immobili occupati dal Comune di Bari.

2. Riduzioni

La tariffa unitaria è ridotta, sia nella parte fissa che in quella variabile, nella misura del:

1. 20% per il nucleo familiare la cui certificazione ISEE attesti un valore non superiore ad € 8.000,00.
2. la tariffa unitaria relativa alla specifica categoria di utenza è altresì ridotta nella parte variabile:
 - a) ad 1/9 per le aree scoperte gestite dall'AMTAB S.p.A. e adibite a "Park & Ride", in considerazione della funzione sociale di tali aree, attestata anche dal ridotto corrispettivo applicato, destinate a parcheggi periferici aventi lo scopo di decongestionare il traffico cittadino;

b) del 30 % per le aree scoperte destinate alla commercializzazione di autoveicoli ovvero ad altra attività avente analoga produttività di rifiuti, con superficie almeno pari a 1.000 (mille) metri quadrati.

2. bis: La tariffa unitaria è ridotta, sia nella parte fissa che in quella variabile:

a) nella misura del 50 % per gli impianti sportivi di proprietà comunale, con esclusione dello Stadio San Nicola, dati in concessione a soggetti privati; la predetta riduzione tariffaria non si applica alle superfici degli uffici;

b) per lo Stadio San Nicola dato in concessione a soggetti privati, limitatamente alla superficie degli spalti, nella misura di seguito graduata:

- del 30% per il periodo di appartenenza della squadra di calcio al campionato di serie B;
- del 50% per il periodo di appartenenza della squadra di calcio al campionato di serie C ovvero di una serie inferiore.

Le riduzioni sopra indicate non si applicano per il periodo di appartenenza della squadra di calcio al campionato di serie A.

In deroga a quanto previsto al successivo art. 28 del presente Regolamento, le riduzioni di cui al presente punto 2 bis sono da intendersi cumulabili con quelle eventualmente riconoscibili ai sensi dell'art. 24 del presente Regolamento.

3. Sino all'anno d'imposta 2022, le istanze di agevolazione per le utenze domestiche di cui ai commi precedenti devono essere presentate annualmente ed esclusivamente per il tramite di CAF convenzionati con il Comune, i quali, in possesso di valida certificazione ISEE dell'istante, provvederanno ad inoltrarle unicamente in via telematica al Comune di Bari a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale se ne chiede l'applicazione. A partire dall'anno d'imposta 2023, le istanze di agevolazione per le utenze domestiche di cui ai commi precedenti devono essere presentate annualmente ed esclusivamente per il tramite di CAF convenzionati con il Comune, i quali in possesso di certificazione ISEE in corso di validità dell'istante, provvederanno ad inoltrarle unicamente in via telematica al Comune di Bari a partire dal 1° gennaio del medesimo anno d'imposta a cui le richieste si riferiscono.

4. Sino all'anno d'imposta 2022, tutte le istanze di agevolazione devono pervenire al Comune di Bari, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale se ne chiede l'applicazione. A partire dall'anno d'imposta 2023, tutte le istanze di agevolazione devono pervenire al Comune di Bari, a pena di decadenza, entro il 30 giugno del medesimo anno d'imposta a cui le richieste si riferiscono. All'istanza di agevolazione deve essere allegata la documentazione prevista, per ciascuna fattispecie, negli articoli precedenti.

4.bis Le istanze presentate per il tramite dei CAF convenzionati dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, e risultate idonee per le agevolazioni TARI spettanti per l'anno d'imposta 2022, saranno considerate valide anche per l'anno d'imposta 2023, senza necessità di presentazione di nuova istanza.

5. I soggetti beneficiari di agevolazioni sono tenuti a denunciare il venir meno delle condizioni di applicazione delle suddette agevolazioni entro il 30 giugno dell'anno successivo.

6. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

7. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 23.

Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ne sarà applicata solo e soltanto una e sarà quella che risulterà più favorevole al contribuente.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 29. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi della Tari devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) il numero ed i dati identificativi degli occupanti per le utenze domestiche;
- c) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- d) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;
- e) la tipologia di attività effettivamente esercitata;
- f) I dati catastali dell'unità immobiliare qualora non precedentemente dichiarati.

Per i nuclei familiari di residenti, le variazioni anagrafiche rilevanti ai fini tributari saranno direttamente applicate dall'ufficio. I residenti sono tenuti a dichiarare il numero e i dati degli occupanti non appartenenti alla famiglia anagrafica (nucleo familiare) e la relativa variazione degli stessi.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche:
nel caso di residenti, dall'intestatario della scheda di famiglia;
nel caso di non residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo;
nei casi di utenze domestiche di persone giuridiche, dal legale rappresentante;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il fatto che ne determina l'obbligo.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati, o dei dati presenti in anagrafe, da cui consegue un diverso ammontare della tassa. In caso contrario, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere obbligatoriamente i dati catastali dell'unità immobiliare e gli identificativi di ogni singola unità catastalmente censita e occupata ed inoltre:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia nonché degli occupanti non appartenenti al nucleo familiare e/o non residenti;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) per utenze domestiche di persone giuridiche, i dati identificativi del legale rappresentante, della persona giuridica e dei soggetti occupanti l'utenza;
- d) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- e) la superficie dei locali e delle aree;
- f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- h) le superfici destinate ad attività professionali ed imprenditoriali.

4. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere obbligatoriamente i dati catastali dell'unità immobiliare e gli identificativi di ogni singola unità catastalmente censita e occupata, ed inoltre:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice

fiscale);

- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- f) l'indicazione dell'eventuale superficie produttiva di rifiuti speciali, corredata di relativaplanimetria con layout in scala sottoscritta da tecnico abilitato;
- g) l'indirizzo P.E.C.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere presentata direttamente agli uffici comunali o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., a mezzo Posta Elettronica Certificata, o a mezzo servizio web, presente sul portale comunale.

In caso di spedizione fa fede la data di invio.

6. E' fatto obbligo alle imprese di presentare la dichiarazione, sottoscritta digitalmente, per via telematica.

7. Il Comune può inviare modelli di dichiarazione precompilati in tutto o in parte al fine di facilitare e ricordare gli obblighi dichiarativi.

Art. 31. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della Tari a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla Tari stessa.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, utilizzare i dati acquisiti per altro tributo e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla Tari, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno cinque giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure

di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 32. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento esecutivo d'ufficio o in rettifica, conformemente a quanto previsto dall'art. 1, commi 792 e ss., della L. n. 160/2019.

1 -bis. L'omesso o il parziale versamento è accertato notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva essere eseguito il versamento, avviso di accertamento esecutivo d'ufficio o in rettifica, conformemente a quanto previsto dall'art. 1, commi 792 e ss., della L. n. 160/2019.

2. L'avviso di accertamento esecutivo specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine per la proposizione del ricorso, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà con le azioni cautelari ed esecutive, quali il fermo amministrativo, l'ipoteca, il pignoramento, con aggravio degli ulteriori oneri di riscossione coattiva e delle spese di procedura, oltre agli ulteriori interessi di mora.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 33. Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della Tari risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione prevista dall'articolo 13 del D.lgs. n. 471/1997.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 31, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. In caso di tardiva risposta al questionario si applica la sanzione da euro 50 a euro 200.
5. Le sanzioni previste dai commi 2, 3, e 4 del presente articolo sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 34. Riscossione

1. Il Comune riscuote la Tari dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in massimo quattro rate bimestrali, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata. La scadenza della prima rata, ovvero della rata unica, viene stabilita annualmente con determinazione del Direttore della Ripartizione Tributi, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di approvazione del Bilancio di Previsione. In esecuzione della deliberazione consiliare n. 113 del 01/12/2017, è prevista la possibilità di anticipare, anche prima dell'approvazione del relativo Bilancio di Previsione, la predisposizione dell'emissione degli inviti al pagamento per l'anno di competenza sulla base delle tariffe TARI deliberate per l'anno precedente, con previsione della prima scadenza non prima del 15 marzo dell'anno di competenza, il tutto con successivo conguaglio dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe TARI dell'anno di riferimento.
2. La Tari per l'anno di riferimento è versata al Comune secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., un sollecito contenente la liquidazione della tassa non versata. Il sollecito indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione,

con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà, mediante notifica di avviso di accertamento esecutivo entro il termine di decadenza di cui all'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006, la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 33 comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà, in difetto di pagamento, con le azioni cautelari ed esecutive, quali il fermo amministrativo, l'ipoteca, il pignoramento, con aggravio degli ulteriori oneri di riscossione coattiva e delle spese di procedura.

Art. 35. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 2,5 punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 36. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Il credito spettante viene compensato con la tassa dovuta per gli anni successivi, salvo diversa indicazione del contribuente da esprimersi nella domanda di rimborso e avendo come obiettivo la semplificazione degli adempimenti, a meno che non si verifichi una causa di cessazione dell'obbligazione tributaria.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 35, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 37. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.
2. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, non superi l'importo di euro 25, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Art. 38. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento esecutivo, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Ai sensi del comma 704 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e ss.mm.ii., essendo abrogato l'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 40. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 41. Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e della Tares entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 41 bis. Disposizione per l'anno 2021: riduzione a favore delle attività danneggiate dall'emergenza Covid-19.

Esclusivamente per l'annualità 2021, si conferma la riduzione concessa dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 4 agosto 2020 a favore delle attività economiche danneggiate

dall'emergenza Covid – 19, in possesso dei codici Ateco come da elenco allegato alla suddetta Deliberazione, integrato con il Codice ATECO 55.10.00 Alberghi e strutture simili. Tale riduzione è pari al 25% (3/12) della Tari dovuta per l'anno 2021, sia sulla quota fissa che su quella variabile e la relativa copertura sarà assicurata dalle risorse di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 73/2021 e dal Civico Bilancio attraverso il ricorso alle risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Art. 42. Disposizioni per l'anno 2014
(Articolo abrogato)

ALLEGATO A

(Allegato soppresso)

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Categoria 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Associazioni o istituzioni con fini assistenziali

Associazioni o istituzioni culturali

Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro

Associazioni o istituzioni benefiche

Associazioni o istituzioni religiose

Scuole da ballo

Musei e gallerie pubbliche e private

Scuole pubbliche di ogni ordine e grado

Scuole parificate di ogni ordine e grado

Scuole private di ogni ordine e grado

Scuole del preobbligo pubbliche

Scuole del preobbligo private

Collegi ed istituti privati di educazione

Aree scoperte in uso

Locali dove si svolgono attività educative

Asili

Ludoteche

Centri di istruzione e formazione lavoro

Categoria 2 - Cinematografi e teatri

Cinema

Teatri

Aree scoperte cinema teatri musei ecc.

Locali destinati a congressi convegni

Categoria 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Autorimesse in genere

Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio

Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano

Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc.

Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio

Magazzino deposito in genere senza vendita

Magazzini deposito di stoccaggio

Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio

Categoria 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Campi da calcio
Campi da tennis
Piscine
Bocciodromi e simili
Palestre ginnico sportive
Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva
Distributori carburanti
Aree scoperte distributori carburante
Campeggi

Categoria 5- Stabilimenti balneari

Stabilimenti balneari

Categoria 6 - Esposizioni, autosaloni

Saloni esposizione in genere
Gallerie d'asta

Categoria 7 - Alberghi con ristorante**Categoria 8 - Alberghi senza ristorante**

Ostelli per la gioventù
Foresterie
Alberghi diurni e simili
Alberghi
Locande
Pensioni
Affittacamere e alloggi
Residences
Case albergo
Bed and Breakfast
Aree scoperte in uso

Categoria 9 - Case di cura e riposo

Soggiorni anziani Case
di cura e riposo
Collettività e convivenze in genere

Categoria 10 - Ospedali

Ospedali

Categoria 11 - Uffici, agenzie

Enti pubblici
Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli
Uffici assicurativi
Uffici in genere
Autoscuole
Laboratori di analisi
Agenzie di viaggio
Ricevitorie lotto totip totocalcio
Internet point
Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi
Emittenti radio tv pubbliche e private
Caserme e carceri, Università e Politecnico
Istituzioni tecnico-economiche
Istituzioni sindacali
Istituzioni previdenziali
Istituzioni politiche

Categoria 12 – Banche, istituti di credito e studi professionali

Istituti bancari di credito
Istituti assicurativi pubblici
Istituti assicurativi privati
Istituti finanziari pubblici
Istituti finanziari privati
Uffici postali
Bancomat
Studi legali
Studi tecnici
Studi ragioneria
Studi sanitari
Studi privati

Categoria 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

Librerie
Cartolerie
Bazar
Abbigliamento
Pelletterie
Pelliccerie
Elettrodomestici
Materiale elettrico
Apparecchi radio tv

Telefonia
Articoli casalinghi
Detersivi Giocattoli
Colori e vernici
Articoli sportivi
Calzature
Sementi e prodotti agricoli e da giardino
Mobili
Materiale idraulico
Materiale riscaldamento
Materiali edili, legnami, ecc., vendita
Prodotti di profumeria e cosmesi
Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita
Aree scoperte in uso
Negozi di mobili e macchine per uffici
Computer
Apparecchiature informatiche
Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti
Attività all'ingrosso con attività previste nella categoria e similari

Categoria 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Edicole giornali
Tabaccherie
Farmacie
Erboristerie
Articoli sanitari
Articoli di odontotecnica
Negozi vendita giornali
Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella categoria e similari

Categoria 15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Gioiellerie e Orologerie
Pietre e metalli preziosi
Antiquariato
Negozi di filatelia e numismatica
Aree scoperte in uso negozi ecc.
Ceramica, cristalleria
Strumenti musicali
Bigiotterie
Dischi e videocassette
Tessuti
Articoli di ottica
Articoli di fotografia
Negozi mercerie e filati

Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella categoria e similari

Categoria 16 - Banchi di mercato beni durevoli

Locali e aree mercati beni non alimentari

Aree scoperte in uso

Banchi di beni non alimentari

Categoria 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.

Parrucchieri e barbieri

Aree scoperte in uso

Categoria 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Elettricista

Negozi pulitura a secco

Laboratori e botteghe artigiane

Attività artigianali escluse quelle indicate in altre categorie

Falegnamerie

Legatorie

Aree scoperte in uso

Categoria 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Autofficine

Carrozzerie

Elettrauto Officine

in genere

Aree scoperte in uso

Categoria 20 - Attività industriali con capannoni di produzione

Stabilimenti industriali

Categoria 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici

Attività artigianali di produzione beni specifici

Categoria 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Ristoranti

Rosticcerie

Trattorie

Friggitorie

Self service

Pizzerie

Tavole calde
Agriturismo
Osterie con cucina
Attività rientranti nel comparto della ristorazione
Aree scoperte in uso

Categoria 23 - Mense, birrerie, amburgherie

Mense popolari
Refettori in genere
Mense
Birrerie
Osterie senza cucina
Amburgherie

Categoria 24 - Bar, caffè, pasticceria

Bar
Caffè
Bar pasticcerie
Bar gelaterie
Aree scoperte in uso
Gelaterie Pasticcerie

Categoria 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Negozi confetterie e dolci in genere
Negozi generi alimentari
Panifici
Latterie
Macellerie
Salumerie
Pollerie
Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso
Bottiglierie, vendita vino
Aree scoperte in uso negozi generi alimentari
Locali vendita ingrosso generi alimentari

Categoria 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste

Plurilicenze alimentari e/o miste

Categoria 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Negozi di frutta e verdura
Pescherie
Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab

Aree scoperte in uso

Negozi di fiori Locali

vendita serre

Locali vendita ingrosso per le attività Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

Categoria 28 - Ipermercati di generi misti

Ipermercati di generi misti

Magazzini grande distribuzione

Categoria 29 - Banchi di mercato generi alimentari

Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari Posteggi di generi alimentari

Aree scoperte in uso

Banchi di generi alimentari

Categoria 30 - Discoteche, night club

Night clubs

Ritrovi notturni con bar ristoro

Clubs privati con bar ristoro

Sale da gioco

Sale da ballo e da divertimento